

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

RANDAGISMO
L'Asl è responsabile per i danni



Il cane randagio che provoca un danno a una persona costituisce una insidia, né prevedibile né evitabile, di cui la Pa deve rispondere. In base alla ripartizione delle competenze tra Comuni e Asp (Asl), l'obbligo di custodia degli animali randagiosi grava su queste ultime che, pertanto, sono tenute a risarcire i danni. Nel caso di specie, un cane randagio sdraiato sulla strada si era alzato improvvisamente al passaggio di una anziana signora, facendola cadere e provocandole varie fratture. Tribunale di Palermo - Sezione III civile - Sentenza 20 settembre 2016 n. 4580

SUL BUS SENZA TICKET

Chi non scende commette reato

Commette il reato di interruzione di servizio pubblico colui che sale sull'autobus senza biglietto, rifiutandosi di munirsi che di scendere dal mezzo. Nel caso di specie, il giudice ha così condannato tre signore che, scoperte senza un valido titolo di trasporto, si erano rifiutate di scendere dall'autobus di linea, interrompendo così il servizio di trasporto locale per circa mezz'ora. Tribunale di Campobasso - Sezione penale - Sentenza 27 settembre 2016 n. 658

A CURA DI
Andrea A. Moramarco

Tribunale di Roma. Superata la contrarietà originaria del Codice civile: iscrizione nel Registro imprese

Sì alle società di sola «gestione»

Possibile usare lo strumento per il godimento di un patrimonio

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

È legittima la costituzione di una società semplice che abbia come oggetto il mero godimento dei beni di sua proprietà; una società semplice con quell'oggetto deve pertanto essere iscritta nel Registro delle imprese. Lo ha deciso il Tribunale di Roma, insediato nella sua funzione di giudice del Registro imprese, col decreto n. 832/2015 dell'8 novembre. Dunque, un importante avvio, da una autorevole Corte, della moderna tesi che scardina la tradizionale impostazione sull'inalienabilità, nel nostro sistema giuridico, della società di mero godimento.

Osserva il giudice romano che l'impianto originario del Codice civile del 1942 escludeva dalla considerazione, in termini di "società", il contratto che fosse funzio-

zionale a costituire o mantenere una comunione e che configurasse lo svolgimento di un'attività consistente nel solo concedere ai soci o a terzi il godimento di un dato patrimonio, senza produrre o fornire alcun altro servizio. Si osservava che, per aversi società, occorre la destinazione del patrimonio sociale allo svolgimento di un'attività produttiva, mentre si ha una semplice comunione quando si svolge attività funzionale solo alla conservazione di un dato patrimonio e al suo godimento da parte dei comproprietari. In sostanza, mentre la comunione a scopo di godimento postula una situazione giuridica di contitolarità e si caratterizza per il fatto che oggetto del godimento, quale fine esclusivo della comunione, è il bene comune, nella società invece rileva l'esercizio in comune di un'attività a fine di lu-

cro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non occorre alcuna comunione di beni, che sono solo lo strumento attraverso cui essa si realizza e opera. Questa visione era fatta propria anche dalla giurisprudenza di maggior livello (Cassazione, sentenze 6361/2004 e 2104/1982, Tribunale di Mantova 3 marzo 2008 e del Tribunale di Varese 31 marzo 2010), ma non sono mancate voci discordanti: il Tribunale di Roma, con provvedimento 30 aprile 1981 già aveva ammesso che una società potesse svolgere un'attività di mero godimento di immobili in base al rilievo che il contratto sociale può avere ad oggetto l'esercizio di un'attività economica non commerciale. Si osservava che per aversi società occorre l'esercizio di un'attività economica, ma non necessariamente commerciale; quindi, lo

schema societario sarebbe utilizzabile per organizzare l'esercizio di una attività non commerciale, diretta a ricavare utili derivanti da una razionale gestione di un dato patrimonio. Quest'ultima impostazione, secondo il Tribunale di Roma nel decreto dello scorso novembre, è dunque quella che oggi va seguita, alla luce della considerazione che il legislatore ha ripetutamente sollecitato la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento (leggi 449/97, 448/01, 296/06; 208/15). Si tratta, è vero, di provvedimenti di natura transitoria e attivati da ragioni essenzialmente tributarie. Ma l'insistenza del legislatore nel reiterare la normativa appena menzionata e la considerazione che il sistema tributario non è un ambito isolato dal resto dell'ordinamento, ma un

settore che va armonicamente coordinato con tutto il vigente panorama normativo, sono fattori che - per il Tribunale di Roma - depongono nel senso che il paradigma normativo della società quale delineato nel Codice civile deve intendersi evoluto: basti pensare al fatto che, al cospetto della possibilità di costituire società unipersonali e società consortili, è del tutto superata la tradizionale visione della società come attività imprenditoriale collettiva finalizzata allo scopo di dividere gli utili. Tra l'altro, sarebbe assurdo che si potesse addirittura, sulla scorta della spinta del legislatore in tal senso, alla trasformazione di società commerciali in società semplici di mero godimento e invece non si potesse costituire ex novo società semplici con stesso oggetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Torino. Fondi confinanti

La servitù del padre di famiglia deve essere «visibile»

Selene Pascasi

Cessata l'appartenenza dei fondi a un solo proprietario, la servitù per destinazione del padre di famiglia si può costituire solo se «apparente», ossia connotata dalla presenza di segni visibili di opere permanenti, oggettivamente destinate al suo esercizio. Lo afferma il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4454 del 12 settembre 2016.

Aprè il caso, la decisione dei proprietari di alcuni terreni, di citare in giudizio i confinanti, accusati di forzare da anni vista l'inclusione dei propri fondi, il varco d'ingresso a quelli loro appartenenti ricavando un passaggio sia a piedi che con veicoli.

Di qui, la richiesta di far dichiarare inesistente il diritto di utilizzare quel passaggio. Ma i convenuti - marcando che il varco usato è l'unico praticabile - chiedono, in via riconvenzionale, l'acquisto della servitù di passaggio pedonale e carraio per destinazione del padre di famiglia. Domanda accolta. Vista l'inclusione assoluta dei fondi di parte convenuta, è fondata, scrive il Tribunale, l'istanza tesa a costituire, sui fondi serventi, la servitù prevista dall'articolo 1062 Codice civile. Del resto, si premette nella pronuncia, per identificare la servitù, occorre esaminare la concreta morfologia dei luoghi, prevalendo, in tal caso - come sostenuto da costante giurisprudenza (tra le altre, Cassazione n. 6814/88) - non i dati catastali «in quanto tali, ma l'identificazione delle particelle nella loro consistenza reale, da effettuarsi ad opera del Giudice». Circa, invece, l'acquisto di una servitù per destinazione del padre di famiglia, il Tribunale - muovendosi sulla scia di specifici precedenti, tra cui Cassazione

n. 24849/05 - precisa come per creare tale servitù sia sufficiente che due fondi divisi siano appartenuti allo stesso proprietario, che uno dei due sia stato posto, con opere visibili e permanenti, in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio di un altro (così da integrare di fatto una servitù prediale) e che tale situazione sia stata mantenuta anche nel momento in cui i due terreni abbiano cessato di appartenere al medesimo soggetto. Essenziale, dunque, perché si costituisca detta servitù, è che - lo sottolinea altresì Cassazione n. 10425/01 - cessata l'appartenenza dei fondi ad un solo proprietario, vi sia «apparenza della situazione di subordinazione o di servizio di un fondo rispetto all'altro, in modo da rendere certo e manifesto a chiunque - e perciò anche all'acquirente del fondo gravato - il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento».

Requisiti, quelli descritti, sussistenti nella fattispecie portata a processo, stante la «presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rilevanti in modo non equivoco all'esistenza del peso gravante sul fondo serviente, in modo da rendere evidente che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile». E la prova dell'appartenenza dei fondi, attualmente divisi, al medesimo proprietario, nonché dell'unicità del possesso, e dell'esistenza di opere visibili e permanenti, conclude il Tribunale torinese richiamando la Cassazione n. 3773/96, può essere fornita con ogni mezzo. Rigettata, così, la domanda attorea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte di appello di Firenze. La fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni non esclude la conciliazione

Mediazione dopo il ritorno sul ruolo

Marco Marinaro

La mediazione può essere disposta dal giudice anche dopo aver rimesso la causa sul ruolo, in quanto la fissazione della prima udienza di precisazione delle conclusioni non esaurisce una volta per tutte il potere di avviare le parti in mediazione. L'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28/2010 non autorizza una simile lettura restrittiva. Sono le conclusioni cui giunge la Corte di appello di Firenze (II sezione civile, presidente ed estensore Barbaris) con la sentenza del 17 novembre 2016 chiamata a risolvere una complessa lite in materia di trasporto merci per conto terzi

relativa al pagamento di conguagli tariffari. Nel giudizio di primo grado il tribunale di Firenze - sezione distaccata di Empoli - dopo aver pronunciato una sentenza parziale, con la sentenza definitiva dichiarava l'improcedibilità della domanda attorea in quanto non erastato dato seguito all'ordinanza

LO STRUMENTO

La parte attrice in primo grado avrebbe potuto chiedere la revoca dell'ordinanza che aveva disposto la mediazione

che aveva disposto la mediazione.

In sede di gravame, l'appellante lamentava l'irreversibilità della sentenza di primo grado in quanto il giudice non avrebbe dovuto disporre la mediazione sia perché aveva rimesso la causa sul ruolo per l'espletamento di una Ctu contabile e sia perché un tentativo di conciliazione era stato avviato ma era fallito da parte del consulente. La Corte perviene così al rigetto dell'appello confermando la declaratoria di improcedibilità del tribunale rilevando come il tribunale abbia correttamente operato. E infatti, secondo i giudici di appello ben poteva essere ordinata la mediazione posto che la causa era stata messa nuovamente sul ruolo per l'espletamento di una Ctu «sicché il giudizio era suscettibile, al termine dell'accertamento tecnico, di essere riesaminato anche sotto il profilo mediatorio». La fissazione della prima udienza di precisazione delle conclusioni non esaurisce il potere del giudice di avviare le parti alla mediazione in quanto la rimessione della causa sul ruolo «equivale a tutti gli effetti a una riapertura dell'istruzione» (Cassazione civile, sezione II, 24 febbraio 2012, n. 2895) con tutto quello che tale decisione comporta per le parti. Peraltro, a nulla può valere che il

Ctu non fosse riuscito nell'intento conciliatorio rendendo la mediazione delegata inutile, «posto non solo la circostanza che il consulente vi è obbligato ex lege, ma anche perché tale tentativo fallito non sostituisce quello esperibile dall'organismo demandato dal giudice». La parte attrice in primo grado avrebbe potuto chiedere la revoca dell'ordinanza con la quale era stata disposta la mediazione, ma tale istanza avrebbe dovuto essere comunque presentata nel termine dei 15 giorni fissati per l'avvio della mediazione. Resta fermo che in assenza di una revoca dell'ordinanza la mediazione avrebbe dovuto essere esperita e tale mancanza ha condotto alla sentenza di improcedibilità che viene confermata anche in appello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aziende & territorio Prodotti surgelati, distillati, dolci, vini: qui la qualità è di casa. Pure i macchinari sono all'avanguardia

Emilia Romagna, la tradizione è servita a tavola

La regione si contraddistingue con i sapori e l'innovazione, riuscendo a conquistare anche il mercato estero

I dolci Quadrifoglio



Mia Pasticceria: novità per la GDO

Qualità, innovazione e affidabilità: sono le caratteristiche del successo della Pasticceria Quadrifoglio, realtà di Castelfranco Emilia (Modena) fondata nel 1978. Oggi è tra le aziende produttrici di dessert freschi e congelati più innovative. «La nostra missione - spiega il titolare, Marco Canali - è creare soluzioni adatte alle nuove esigenze dei clienti, in linea con i cambiamenti delle abitudini e la domanda del consumatore». La Pasticceria Quadrifoglio ricerca e produce prodotti che il mercato ancora non ha, garantendo un servizio di cui i clienti necessitano ma che faticano a trovare. Tra i prodotti spicca Sorbissimo, sorbetto fresco pronto da bere, sviluppato nel 1995 e ora indiscusso leader di mercato del segmento. L'azienda ha poi sviluppato per il mercato fresco prodotti a marchio «Mia Pasticceria»: si tratta di dessert freschi pronti da gustare, in vetro, decorati a mano e con ricette particolari, insieme a creme pasticciere pronte all'uso in comodo sac a poche: «Per portare a casa la libertà di creare grazie ad un prodotto di pasticceria artigianale». Info: www.pasticceriaquadrifoglio.com

Rolli: una eccellenza del MADE in ITALY

Azienda familiare di terza generazione, nata nel periodo pre-bellico, Industrie Rolli Alimentari è attualmente leader nel settore dei surgelati in Italia grazie a caratteristiche esclusive quali una gamma multi-range rappresentata da vegetali, pizze e piatti pronti, una produzione diretta di 90.000 tons l'anno pari al 25% della Produzione Nazionale, vendite per il 55% all'Export e 45% in Italia nei mercati del «Marchio Privato» e del «Food Service». I VALORI: La Industrie Rolli Alimentari, con un totale controllo della Filiera, dal seme al prodotto finito, certificata «senza residui di pesticidi». Tale risultato viene raggiunto grazie alle pratiche agricole di Produzione Integrata unitamente ai costanti controlli analitici effettuati presso un esclusivo Laboratorio Interno che arriva ad effettuare ben 17.000 analisi/anno. L'azienda ha ottenuto un brevetto esclusivo Europeo per la produzione di vegetali surgelati «Eco-Sostenibili» ottenuto grazie all'implementazione della filiera agricola «senza resi-

duo di pesticidi» e abbinata a forti Investimenti (Impianti Fotovoltaici, di Cogenerazione e Biogas) che hanno consentito di ottenere una straordinaria riduzione dell'impatto ambientale con una autoproduzione di energia verde da fonti rinnovabili pari al 60% del fabbisogno energetico unitamente al 98% dei rifiuti riciclati o riutilizzati come «fertilizzanti naturali» in Agricoltura ed a una riduzione del 31% delle emissioni di CO₂. IL MADE IN ITALY: Tutta la produzione rappresenta un'eccellenza del Made in Italy nel Mezzogiorno D'Italia! Dalla filiera di vegetali surgelati «Eco-Sostenibili Senza residui di pesticidi», 100% Italiana con stabilimento in Abruzzo, alla produzione di pizze e piatti pronti surgelati grazie allo stabilimento di Parma, nel cuore della «Food Valley» riconosciuta nel mondo come la patria del food italiano «autentico»: Parma è la prima città italiana dichiarata dall'UNESCO «Patrimonio dell'Umanità» per la sua Gastronomia. Info: www.rolli.it



Ampia gamma di prodotti surgelati

Cantine Riunite & Civ



Claudio Biondi Vice Presidente

Il 2017 è un anno storico per Cantine Riunite & Civ. Ricorre infatti il 50esimo anniversario del primo export di Lambrusco nel mercato Usa. Un mercato che la cooperativa con sede a Campegine (Reggio Emilia), guidata dal presidente Corrado Casoli e dal vicepresidente Claudio Biondi, considera ancora estremamente strategico. Una prospettiva ribadita, nel corso dell'assemblea che lo scorso 16 dicembre ha approvato il bilancio al 31 luglio, ai quasi 1.800 soci produttori di uve e ai referenti delle 16 cantine associate in Emilia Romagna, Veneto e altre regioni. Non a caso, in un contesto in cui il consumo di vino si è ridotto nei tradizionali Paesi produttori, aumentando invece nei grandi Paesi importatori, Cantine Riunite & Civ ha saputo incrementare del 13% il fatturato derivante dall'export, con un +14% nelle Americhe e un +12% in Europa. Consolidato in mercato italiano (+3%). Dati importanti dal settore «bollicine», dove resta trainante il prosecco Maschio, insieme al fenomeno delle «bollicine bianche» del Pignoletto. Info: www.cantinemaschio.com

ABL, i macchinari per lavorare la frutta

All'inizio fu una scommessa dei tre soci fondatori, tecnici stanchi delle rispettive attività. Era il 1978 quando nacque ABL spa, azienda di Cavezzo (Modena). Oggi la stessa azienda è leader mondiale nella produzione di macchinari per la lavorazione della frutta. A raccontare cosa sia accaduto in questo lasso di tempo è Carlo Ascari, unico fondatore rimasto in società, che fornisce macchinari ad oltre 400 fabbriche in tutto il mondo, con 60 persone impiegate e un fatturato annuo di 13/14 milioni: «Siamo entrati nel mondo della frutta - racconta - nel 1983, realizzando macchine per togliere i noccioli dalle pesche. Un mercato flessibile, per questo presto rivolgemmo la nostra attenzione alle mele». La svolta alla fine degli anni '90, grazie a un viaggio negli Usa: «Scoprimmo che qui in tanti ogni giorno consumavano "insalata di frutta": pezzi di ananas, melone, pera, mela, uva, kiwi in vaschette, confezioni di frutta con scadenza di 7-8 giorni». Tornati in Italia, iniziò il lavoro per agevolare il compito di quella fascia di stranieri (il 25%

negli Usa, il 30% in Inghilterra) realizzando macchinari che di fatto si occupavano di pelare e tagliare la frutta da confezionare. ABL spa è ora leader assoluta in questo segmento di mercato, avendo creato nella produzione di macchinari che pelano ananas, meloni, arance, kiwi, pompelmi e recentemente cocomeri (tagliati a cubettoni). In America ABL ha partecipato ad un progetto legato alla frutta nelle scuole di cui è presidente onorario Michelle Obama. L'azienda ha commesse in tutto il mondo ed esporta oltre il 99% dei macchinari fuori territorio nazionale: «Lauspicio è di lavorare di più in Italia, ma finora non c'è segnale che lasci presagire una cosa del genere. In Italia da questo punto di vista siamo molto indietro». La sfida più grossa, anche in questo caso vinta, ABL l'ha però dovuta affrontare contro un evento naturale: il terremoto, che distrusse la sede. In due anni e tre mesi il capannone a Cavezzo, un gioiello da 3.600 mq, è stato ricostruito più bello di prima, grazie anche al supporto ricevuto dalla Regione. Per info: www.ablcavezzo.it

Alla scoperta della Distilleria Gavioli



Alcuni dei prodotti della distilleria Gavioli

Dal 1965 la Distilleria Gavioli valorizza la qualità dei prodotti con lo studio di tecniche raffinate che esaltano la tradizione. L'azienda di Bomporto (Modena), sempre attenta nella selezione delle materie prime, è specializzata nella lavorazione e nell'affinamento del mallo della noce e da quasi 10 anni acquista prevalentemente frutti di aziende certificate Bio, garantendo in misura maggiore la qualità che contraddistingue i propri prodotti. Per dare risalto ai vitigni del territorio e far conoscere in Italia e nel mondo l'eccellenza dei prodotti locali, la Distilleria Gavioli ha in programma la commercializzazione di Grappe di Lambrusco Grappa Rossa, Grappe di Lambrusco di Sorbara e Grappa Pignoletto. «Anche chi non ha un palato allenato, coglie la nostra attenzione nella scelta della materia prima - spiega il direttore Francesco Caselli -. È questo il primo elemento che permette di individuare un prodotto di pregio. La qualità della materia prima ci consente di ottenere un'ottimata macerazione, in tini appositamente modificati, e quindi un invecchiamento apprezzabile». La lavorazione avviene ancora in modo artigianale. «La scelta e la fase di preparazione della frutta, la messa in infusione delle spezie, sono ancora fatte a mano. Sono i collaboratori a seguire lo svolgimento delle vecchie ricette, non le macchine. Persino l'imbottigliamento e l'etichettatura di alcuni prodotti sono eseguiti a mano». Per esaltarli i sapori e le tradizioni dei luoghi, la Distilleria Gavioli ha iniziato la produzione di una nuova linea di grappe: Terre Emiliane. «Celebriamo i vitigni del territorio come Lambrusco, Bonarda, Gutturino, Pignoletto, Sangiovese e gli altri. Terre Emiliane è insomma una dichiarazione d'amore alla nostra terra e un'occasione per creare Grappa Pignoletto. «Anche chi non ha un palato allenato, coglie la nostra attenzione nella scelta della materia prima - spiega il direttore Francesco Caselli -. È questo il primo elemento che permette di individuare un prodotto di pregio. La qualità della materia prima ci consente di ottenere un'ottimata macerazione, in tini appositamente modificati, e quindi un



Panoramica di A.B.L. Spa